

Statuto dell'Associazione Zefiro A.P.S.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale, senza scopo di lucro, denominata Associazione "Zefiro" A.P.S., Ente del Terzo Settore, di seguito denominata Associazione.

1.2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3. L'Associazione ha sede in Monza, presso la Casa del Volontariato, via Correggio Allegri n. 59. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della provincia di MB e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.4. L'Associazione non ha fine di lucro, vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

1.5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

2.1. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. Scopo dell'Associazione è in particolare:

a) promuovere e favorire la cultura in tutti i suoi aspetti, sia fra gli adulti sia fra i giovani;

b) promuovere e favorire manifestazioni culturali, seminari, convegni, corsi e incontri finalizzati a favorire lo scambio, la crescita e le relazioni interculturali e a promuovere il diritto all'informazione e alla conoscenza;

c) favorire il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni civili, gli Enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni ordine e grado per promuovere iniziative di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento.

Art. 3 – Attività

3.1. L'Associazione svolge in via principale o esclusiva, ai sensi dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, organizzazione e coordinamento delle seguenti attività di interesse generale:

- A. scuola di lettura;
- B. organizzazione e presentazione di convegni, seminari, incontri rivolti agli associati e/o alla cittadinanza;
- C. attività editoriali, curando la creazione di strumenti internet e la pubblicazione di periodici e/o riviste per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione.
- D. iniziative culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'interazione sociale e del tempo libero.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati e, all'occorrenza, del contributo di esperti esterni.

Ai fini di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici sia privati, per il conseguimento delle proprie finalità statutarie.

Art. 4 – Ammissione dei soci

4.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia, condizioni personali e sociali.

4.2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente, che dovrà specificare le proprie generalità complete.

4.3. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

4.4. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5.3. Tutti i soci hanno diritto: a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa; a

partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se maggiorenni, a votare direttamente; a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intenda attuare le proprie finalità; a dare le dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio direttivo; a proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; a discutere e approvare i rendiconti economici.

5.4. Gli associati sono tenuti a: osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

6.1. La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

6.2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

6.2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 12 mesi (1 anno) dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

Art. 7 – Gli Organi sociali

7.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) l'organo di controllo (se previsto, ai sensi dell'art.30, comma 2, d.lgs.117/2017.)

7.2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8 – L'assemblea

8.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, momento fondamentale di confronto. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante invio di e-mail e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'associazione almeno 10 giorni prima della convocazione.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un terzo del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.

8.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

8.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) proposta di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi e relativa approvazione;
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle responsabilità degli organi sociali
- e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un

componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore/redattore ed è conservato a cura del Segretario.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

8.12. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei tre quarti dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci e composto da tre a sette membri. Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e un Vicepresidente e può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze dell'Associazione.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- f) decide le modalità di collaborazione e/o partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate con e da altre associazioni o altri enti;
- g) le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo e/o le eventuali diverse attribuzioni di incarichi già assegnati, devono essere deliberate dai membri del Consiglio Direttivo stesso e possono essere stabilite anche prima della scadenza del mandato triennale.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) Presidente;
- 2) Vice Presidente;
- 3) Segretario.

Art. 10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

10.3. Il Presidente è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni.

10.5. In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza, o su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art. 12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2. Il Segretario, in qualità di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 13 – Organo di controllo

13.1. L'Assemblea degli associati può provvedere alla nomina di un organo di controllo scelto tra le categorie di soggetti previsti dalle norme di legge in materia.

13.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, culturali e di utilità sociale, secondo la normativa vigente. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività programmate dall'Associazione.

Art. 14 – Patrimonio e risorse economiche

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

14.2. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da convenzioni;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali attività conviviali e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 15 – Bilancio

15.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno in corso.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 16 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

16.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

16.2. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

16.3. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.4. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Viene fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Art. 17 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno demandate all'organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Monza. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Monza.

Art. 18 - Rinvio a leggi

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi regionali e dello Stato in quanto applicabili.

Monza, 28 giugno 2021

Firma

I soci fondatori

Luca Balle
Roberto Bert
Monica Mestri
Aldo Bonaccorsi
Pelle Maldini
Ann
Paolo Colombi
Maurizio Sestini
Uldino
Marta Cresal
Enza
Enza L.M. Rino
Bella
Crisma
Marta

Monza
fondatore
m
Erbe
Paolo Zatorce
Davide Bini
A
Elisabetta Valle
Gayla Colamortino

Marta
Alessandro
Antonio
Marta
Giovanna
Sergio
Giulia
Gianni
Giovanna
Sergio
Danilo